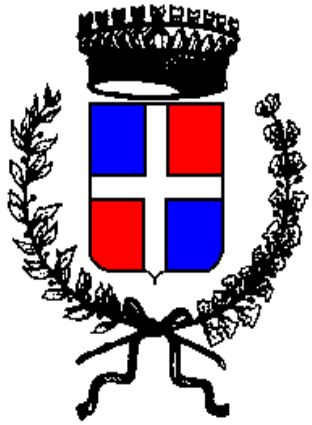

# REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA, LA COSTITUZIONE E LA RIPARTIZIONE DEGLI INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE, DI CUI ALL'ART. 45 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 36/2023

*Approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 136 del 24/10/2024*
*Modificato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 48 del 17/04/2025*

# INDICE

CAPO I – PRINCIPI GENERALI ..... 3
Art. 1 – Procedure di affidamento – Oneri per le attività tecniche ..... 3
Art. 2 – Destinatari ..... 3
Art. 3 – Gruppo di lavoro ..... 4
Art. 4 – Limite soggettivo dell'incentivo ..... 5
Art. 5 – Esclusione dalla disciplina dell'incentivo ..... 5
Art. 6 – Centrali di committenza ..... 5
CAPO II – INCENTIVO PER LAVORI ..... 6
Art. 8 – Graduazione della misura incentivante ..... 6
Art. 9 – Disciplina delle modifiche al contratto ..... 6
Art. 10 – Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro per affidamenti di lavori ..... 7
CAPO III – INCENTIVO PER SERVIZI E FORNITURE ..... 8
Art. 11 – Graduazione della misura incentivante ..... 8
Art. 12 – Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro per affidamenti di servizi e forniture ..... 9
CAPO IV – NORME COMUNI ..... 10
Art. 13 – Principi in materia di valutazione ..... 10
Art. 14 – Attività articolate e singole ..... 10
Art. 15 – Assegnazioni coincidenti di più attività ..... 10
Art. 16 – Riduzione dell'incentivo in caso di incrementi dei costi o dei tempi di esecuzione ..... 11
Art. 17 – Liquidazione dell'incentivo ..... 12
Art. 18 – Informazione e confronto ..... 12
Art. 19 – Disposizioni finali ..... 12
Art. 20 Norma transitoria ..... 13

# CAPO I – PRINCIPI GENERALI

## Art. 1 – Procedure di affidamento – Oneri per le attività tecniche

1. Il presente regolamento è emanato ai sensi dell'art. 45 del D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 (pubblicato nel S.O. n. 12 alla G.U. 31 marzo 2023, n. 77), e si applica nel caso di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture, nonché alle concessioni o, più in generale, ai partenariati pubblici-privati (PPP) (vedasi Corte dei conti Lombardia 187/2023/PAR). All'interno del presente regolamento il Codice dei contratti pubblici approvato con D. Lgs. n. 36/2023 *e ss.mm.ii*, è menzionato come "Codice".

2. Gli oneri per le attività tecniche di cui all'Allegato I.10 del Codice, relativi alle singole procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture, a carico dei relativi stanziamenti, sono disciplinati dall'art. 45 del Codice e dal presente Regolamento; la disciplina dell'incentivazione è applicabile alle procedure relative a servizi e forniture solo nel caso in cui sia nominato il direttore dell'esecuzione.

3. La misura complessiva dell'incentivo è costituita da una somma non superiore al 2%, calcolata sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posto a base della procedura di affidamento, IVA esclusa, senza considerare eventuali ribassi nell'aggiudicazione, comprensiva anche degli oneri previdenziali, assistenziali nonché del contributo fiscale IRAP a carico dell'Amministrazione. La misura è definita in base alla graduazione indicata nelle tabelle di cui ai successivi Capi II e III.

4. L'importo di cui ai commi precedenti è destinato in base alle disposizioni di legge, secondo le percentuali indicate nel D.lgs. n. 36/2023.

5. Ai fini di cui ai precedenti commi il quadro economico dell'intervento è articolato comprendendo anche le spese tecniche relative all'applicazione degli incentivi di cui all'art. 45 del Codice ed al presente Regolamento.

6. Con riferimento alle forme di partenariato previste dalla vigente disciplina in materia di contratti pubblici, i relativi incentivi, previamente determinati, sono indicati nella documentazione della procedura di affidamento.

## Art. 2 – Destinatari

1. Sono destinatari della quota incentivante a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure, i soggetti che svolgono le attività tecniche di cui all'allegato I.10 del nuovo codice dei contratti, approvato con d.lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., e, eventualmente, ai dipendenti di altre P.A. che collaborino nell'ambito del procedimento mediante Accordo ex art. 15 L. 241/1990.

2. Dal momento dell'abrogazione e sostituzione dell'allegato I.10 del Codice dei Contratti di cui al d.lgs. 36/2023, è fatto diretto riferimento a quanto previsto dal nuovo allegato che lo sostituisce.

## Art. 3 – Gruppo di lavoro

1. Il Responsabile del Servizio competente provvede con apposito atto alla costituzione del gruppo di lavoro, previo visto del Segretario Generale, individuando la struttura tecnico-amministrativa destinataria dell'incentivo riferito allo specifico intervento, identificando per ciascun soggetto coinvolto:
   • il relativo profilo professionale;
   • il ruolo, anche con riguardo alle funzioni dei collaboratori e le relative prestazioni da svolgere;
   • l'aliquota percentuale spettante;
   L'atto di costituzione del gruppo di lavoro deve essere richiamato nella determinazione di indizione della procedura di gara per l'affidamento di lavori, servizi, forniture.

2. Possono essere destinatari dell'incentivo tecnico anche i dipendenti a tempo determinato compresi nel gruppo di lavoro di cui al comma precedente. In relazione alle attività/adempimenti a ciascuno assegnati, sono indicati i tempi per provvedere, anche mediante rinvio ai documenti della procedura.

3. Al fine di valorizzare la professionalità dei dipendenti, l'individuazione dei soggetti cui affidare le attività incentivabili deve uniformarsi, laddove possibile, ai criteri della rotazione e del tendenziale coinvolgimento di tutto il personale disponibile, nel rispetto delle competenze specifiche richieste per ogni tipologia di appalto.

4. Eventuali modifiche alla composizione del gruppo di lavoro possono essere apportate dal soggetto competente, dando conto delle esigenze sopraggiunte. Nel relativo provvedimento è dato atto delle fasi già espletate, dei soggetti cui sono state imputate, nonché delle attività trasferite ad altri componenti lo stesso gruppo.

5. I dipendenti indicati nel provvedimento assumono, in relazione alla categoria di appartenenza, la responsabilità diretta e personale dei procedimenti/sub procedimenti e delle attività assegnate.

6. La suddivisione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro deve essere effettuata sulla base del livello di responsabilità professionale connessa alla specifica prestazione svolta ed al contributo apportato dai dipendenti coinvolti secondo i coefficienti di ripartizione indicati nelle tabelle di cui ai successivi Capi II e III, nonché motivata in sede di liquidazione, come previsto dal successivo art. 17.

7. Non possono essere concessi incarichi a soggetti condannati ai sensi dell'art. 35-bis del D. Lgs. n. 165/2001.

8. Il soggetto che dispone l'incarico è tenuto ad accertare l'insussistenza delle citate situazioni.

## Art. 4 – Limite soggettivo dell'incentivo

1. L'incentivo complessivamente maturato dal dipendente nel corso dell'anno di competenza, anche per attività svolte per conto di altre amministrazioni, non può superare il trattamento economico complessivo annuo lordo percepito dallo stesso dipendente.

## Art. 5 – Esclusione dalla disciplina dell'incentivo

1. Sono esclusi dall'incentivazione di cui al presente Regolamento:
   a. gli atti di pianificazione generale e/o particolareggiata anche se finalizzati alla realizzazione di opere pubbliche;
   b. i lavori di importo inferiore a euro 20.000,00;
   c. gli acquisti di beni e servizi per i quali non è prevista la nomina di un Direttore dell'esecuzione (DEC) diverso dal RUP come disciplinato nell'All. I.2 art. 4 e nell'All. II.14 art. 32;
   d. i contratti esclusi dall'applicazione del Codice dei Contratti, ai sensi di quanto ivi previsto (il riferimento è, in particolare, all'art. 56 di detto Codice);
   e. i lavori in amministrazione diretta (acquisizioni effettuate dalle stazioni appaltanti con materiali e mezzi propri o appositamente acquistati o noleggiati e con personale proprio o eventualmente); soggetti non incardinati contrattualmente nella struttura amministrativa.

2. È fatta salva la facoltà dell'Amministrazione di prevedere modalità diverse ed alternative di retribuzione delle attività tecniche svolte dai propri dipendenti con riferimento a specifici e determinati interventi. In particolare, a titolo esemplificativo e in relazione a quanto disposto al periodo precedente del presente comma, l'Amministrazione, con provvedimento di Giunta e con il consenso dei potenziali beneficiari delle relative risorse, si riserva la facoltà di attivare idonee forme di previdenza complementare o di remunerare diversamente le attività di progettazione di lavori.

3. Nei casi di cui al comma precedente, l'incentivazione di cui al presente Regolamento non si applica, escludendo qualunque sovra incentivazione.

## Art. 6 – Centrali di committenza

1. In caso di attività svolta da centrale di committenza, ai dipendenti della stessa è attribuito un incentivo in misura non superiore a quanto previsto dalla convenzione approvata e quanto previsto per le singole procedure dal presente Regolamento, comunque nel rispetto dei limiti massimi di incentivabilità previsti dall'art. 45 del Codice dei Contratti di cui al d.lgs. 36/2023.

## Art. 7 – Quota del 20 per cento

1. La quota di cui all'art. 1, c. 4, lett. b), è incrementata:

a. dalla quota parte dell'incentivo eccedente il limite soggettivo del singolo dipendente di cui all'art. 4, c. 1;
b. dalla quota parte dell'incentivo corrispondente a prestazioni non svolte o prive dell'attestazione del responsabile di cui all'art. 17;
c. dalla quota parte di prestazioni non svolte dai dipendenti in quanto affidate a personale esterno all'ente.

2. Le risorse di cui al comma precedente sono destinate, nell'ambito dei documenti di programmazione e pianificazione dell'Ente, all'acquisto di beni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione. Rientrano in questo ambito:

   a. la modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture;
   b. l'implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa;
   c. l'efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli;
   d. strutture ed impianti tecnologici e/o informatici.

3. Le risorse di cui al primo comma sono in ogni caso utilizzate, secondo modalità stabilite nei documenti di programmazione e pianificazione dell'Ente, per:

   a. attività di formazione per l'incremento delle competenze digitali dei dipendenti nella realizzazione degli interventi;
   b. la specializzazione del personale che svolge funzioni tecniche;
   c. la copertura degli oneri di assicurazione obbligatoria del personale.

# CAPO II – INCENTIVO PER LAVORI

## Art. 8 – Graduazione della misura incentivante

1. La percentuale massima indicata dall'art. 45 del Codice della misura incentivante è così graduata in ragione della complessità dell'opera da realizzare e si applica secondo i seguenti scaglioni:

| **Importo lavori posta a base di gara** | **Percentuale (%)** |
|---|---|
| fino a euro 1.000.000,00 | 2% |
| da euro 1.000.000,01 a € 2.000.000,00 | 1,90% |
| da euro 2.000.000,01 a € 3.000.000,00 | 1,80% |
| da euro 3.000.000,01 alla soglia comunitaria | 1,70% |
| oltre soglia comunitaria | 1,60 % |

## Art. 9 – Disciplina delle modifiche al contratto

1. Le modifiche al contratto in corso di esecuzione conformi all'art. 120, del Codice dei Contratti di cui al d.lgs. 36/2023, contribuiscono a determinare l'incentivo secondo la percentuale stabilita per il corrispondente intervento, sempre che comportino opere aggiuntive.
2. L'incentivo è calcolato sull'importo delle maggiori somme a base d'asta rispetto a quelle originariamente previste. Il relativo importo è quantificato nel provvedimento del RUP che autorizza la variante ai sensi dell'art. 120, c. 13, del Codice.

## Art. 10 – Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro per affidamenti di lavori

1. I coefficienti di ripartizione dell'incentivo per attività tecniche relative a lavori sono di norma attribuiti fra i diversi componenti del gruppo di lavoro, nelle percentuali indicate nella tabella sottostante, definiti in relazione alle specifiche attività da svolgere.

| **LAVORI** | | | |
|---|---|---|---|
| Prestazione/incarichi | | Percentuali | |
| Funzioni di Responsabile Unico del progetto RUP per la fase di programmazione della spesa e di progettazione | RUP | 13% | 60% |
| | Responsabile di procedimento (se nominato) e Collaboratori | | 40% |
| Programmazione della spesa | RUP o Responsabile del Procedimento (se nominato) | 2% | 50% |
| | Collaboratori | | 50% |
| Redazione del Documento di fattibilità delle alternative progettuali/documento di indirizzo alla programmazione | Progettista | 2% | 70% |
| | Collaboratori del progettista | | 30% |
| Redazione del Progetto di fattibilità tecnica ed economica | Progettista | 5% | 70% |
| | Collaboratori del progettista | | 30% |
| Redazione progetto esecutivo | Progettista | 12% | 70% |
| | Collaboratori del progettista | | 30% |
| | Coordinamento sicurezza in fase di progettazione | 2% | 70% |
| | Collaboratori del coordinatore | | 30% |
| Verifica del progetto ai fini della validazione | RUP | 4% | 60% |
| | Collaboratori | | 40% |
| Predisposizione e controllo delle procedure di gara - Responsabilità di procedimento per la fase di gare | RUP o Responsabile di procedimento (se nominato) | 7% | 60% |
| | Collaboratori | | 40% |
| | RUP | 13% | 60% |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Funzioni di Responsabile Unico del Progetto RUP per la fase di esecuzione | Responsabile di procedimento (se nominato) e Collaboratori | | 40% |
| Ufficio di Direzione dei lavori | Direttore dei lavori | 30% | 60% |
| | Collaboratori (direttori operativi, ispettori di cantiere) – anche in caso di DL esterna | | 40% |
| | coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione | 5% | 70% |
| | Collaboratori coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione | | 30% |
| Redazione CRE, Collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico e collaudi tecnico Funzionali | Collaudatore | 3% | 70% |
| | Collaboratori - anche in caso di collaudatore esterno | | 30% |
| | Collaudo statico (se non previsto sommare tale percentuale a quella prevista per collaudatore tecnico amministrativo e collaboratori) | 2% | |
| TOTALE | | 100% | |

2. La percentuale indicata nella tabella è destinata ad incentivare il soggetto incaricato della corrispondente attività, nonché i suoi collaboratori previamente individuati nell'ambito del gruppo di lavoro.

# CAPO III – INCENTIVO PER SERVIZI E FORNITURE

## Art. 11 – Graduazione della misura incentivante

1. La percentuale massima indicata dall'art. 45 del Codice della misura incentivante è così graduata in ragione della complessità del servizio o fornitura in affidamento e si applica secondo i seguenti scaglioni:

| Servizi | Percentuale |
|---|---|
| Fino a soglia europea | 2,00% |
| Oltre la soglia europea | 1,90% |

2. Gli incentivi per gli appalti di forniture e servizi sono attribuiti a condizione che sia nominato il direttore dell'esecuzione secondo quanto previsto dal Codice e dai relativi allegati.

## Art. 12 – Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro per affidamenti di servizi e forniture

1. I coefficienti di ripartizione dell'incentivo per attività tecniche relative a servizi e forniture sono di norma attribuiti fra i diversi componenti del gruppo di lavoro, nelle percentuali indicate nella tabella sottostante, definiti in relazione alle specifiche attività da svolgere.

| SERVIZI E FORNITURE | | | |
|---|---|---|---|
| Prestazione/incarichi | | Percentuali | |
| Funzioni di Responsabile Unico del Progetto RUP per la fase di programmazione della spesa e progettazione | RUP | 15% | 70% |
| | Responsabile di procedimento (se nominato) e Collaboratori | | 30% |
| Programmazione della spesa | RUP o Responsabile di procedimento (se nominato) | 3% | 50% |
| | Collaboratori | | 50% |
| Redazione unico livello progettuale | Progettista | 20% | 70% |
| | collaboratori | | 30% |
| Predisposizione e controllo delle procedure di gara – Responsabilità di procedimento per la fase di gara | RUP o Responsabile del procedimento (se nominato) | 7% | 60% |
| | Collaboratori | | 40% |
| Funzioni di Responsabile Unico del Progetto RUP per la fase di esecuzione | RUP | 15% | 70% |
| | Responsabile di procedimento (se nominato) e Collaboratori | | 30% |
| Ufficio di Direzione del servizio | Direttore di esecuzione | 35% | 60% |
| | Collaboratori (direttori operativi) - anche in caso di DEC esterno | | 40% |
| Redazione CRE /verifica di conformità/ collaudi tecnico Funzionali | Collaudatore | 5% | 70% |
| | Collaboratori - anche in caso di collaudatore esterno | | 30% |
| TOTALE | | 100% | |

2. La percentuale indicata nella tabella è destinata ad incentivare il soggetto incaricato della corrispondente attività, nonché i suoi collaboratori previamente individuati nell'ambito del gruppo di lavoro.

# CAPO IV – NORME COMUNI

## Art. 13 – Principi in materia di valutazione

1. L'incentivo è attribuito ad ogni soggetto destinatario secondo le quote in tabella. Ai fini della attribuzione il soggetto responsabile tiene conto:
   a. del rispetto dei tempi richiesti per la specifica attività di cui ciascuno è assegnatario;
   b. della completezza e della conformità dell'attività svolta rispetto a quanto assegnato;
   c. della competenza e professionalità dimostrate;
   d. della propensione alla risoluzione dei problemi al fine di assicurare la celerità (tempi) e l'economicità (costi) delle varie fasi del processo, rispetto a quanto preventivato.

2. L'incentivo è corrisposto per le attività effettivamente svolte anche in caso di mancata realizzazione dell'opera o di mancata aggiudicazione del servizio o della fornitura.

3. La determinazione della corresponsione dell'incentivo da parte del soggetto responsabile è supportata da idonei elementi valutativi allegati alla determinazione di liquidazione cui al successivo art. 17.

4. In ogni caso i dipendenti responsabili delle attività incentivate che violino obblighi posti a loro carico dalla legge e dai relativi provvedimenti attuativi o che non svolgano quanto assegnato con la dovuta diligenza sono esclusi dall'incentivazione.

5. Il Responsabile delle Risorse Umane effettua il controllo del raggiungimento del limite di cui all'art. 4 comma 1.

## Art. 14 – Attività articolate e singole

1. Qualora una attività sia svolta da più figure (es. RUP e collaboratori, Direttore lavori e direttori operativi, Direttore esecuzione e direttori operativi), compete alla figura principale attestare il ruolo ed il livello di partecipazione svolto dagli altri soggetti assegnati alla medesima attività ed indicare, all'interno della percentuale assegnata, le quote da attribuire a ciascuno.

2. In assenza di collaboratori o altre figure ulteriori richieste per l'attività specifica, l'intera quota dell'incentivo è corrisposta, ricorrendone i presupposti, al responsabile dell'attività.

## Art. 15 – Assegnazioni coincidenti di più attività

1. Nel caso in cui allo stesso soggetto siano assegnate più attività separatamente considerate ai fini dell'incentivo, si sommano le relative percentuali.

## Art. 16 – Riduzione dell'incentivo in caso di incrementi dei costi o dei tempi di esecuzione

1. Qualora durante le procedure per l'affidamento di lavori si verifichino ritardi o aumenti di costo, se non giustificabili, dovuti alla fase di predisposizione e controllo del bando, al personale incaricato di tale fase non verrà corrisposto alcun incentivo.

2. Qualora si verifichino dei ritardi in sede di esecuzione, se non giustificabili, con esclusione di quelli derivanti dalle cause previste dall'articolo 120, comma 1, del Codice dei Contratti di cui al d.lgs. 36/2023, l'incentivo riferito alla direzione lavori, al RUP e ai loro collaboratori è ridotto di una quota come determinata nella successiva tabella "A".

3. Qualora in fase di realizzazione dell'opera non vengano rispettati i costi previsti nel quadro economico del progetto esecutivo, depurato del ribasso d'asta offerto, e l'aumento del costo non sia conseguente a modifiche contrattuali disciplinate dall'articolo 120, comma 1, del Codice, ovvero sia dovuto ad errori imputabili al direttore lavori e suoi collaboratori e al collaudatore, all'ufficio della Direzione dei lavori e al Collaudatore, se individuato, sarà corrisposto un incentivo decurtato delle percentuali come determinate nella successiva tabella "A".

4. Qualora durante l'affidamento di contratti di servizi e forniture si verifichino ritardi o aumenti di costo dovuti alla fase di predisposizione e controllo del bando, al personale incaricato di tale fase non verrà corrisposto alcun incentivo.

5. Qualora si verifichino dei ritardi in sede di esecuzione dei contratti di servizi e di forniture, danni a cose o a persone, problematiche relative alle modalità di consegna o esecuzione dei servizi o un aumento dei costi inizialmente previsti a seguito di responsabilità collegate all'esercizio delle attività, l'incentivo, riferito alla quota della direzione dell'esecuzione, del RUP e loro collaboratori, è ridotto di una quota come determinata nella successiva tabella "A".

| **TABELLA A bis** | | |
|---|---|---|
| **Tipologia di incremento** | **Misura dell'incremento** | **Riduzione incentivo** |
| 1 - Tempi di esecuzione | Entro il 20% del tempo contrattuale | 10% |
| | Dal 21% al 40% del tempo contrattuale | 30% |
| | Oltre il 40% del tempo contrattuale | 50% |

| | | |
|---|---|---|
| 2 - Costi di realizzazione | Entro il 20% dell'importo contrattuale | 20% |
| | Dal 21 al 40% dell'importo contrattuale | 40% |
| | Oltre il 40% dell'imposto contrattuale | 60% |

## Art. 17 – Liquidazione dell'incentivo

1. La liquidazione del compenso è predisposta dal Responsabile competente di Area, sentito il RUP (qualora diverso dal Responsabile), in ordine all'effettività di quanto svolto e dei relativi tempi, che accerta e attesta le specifiche attività svolte dai dipendenti.

2. Gli incentivi relativi alla fase di programmazione, progettazione e predisposizione dei documenti di gara possono essere liquidati a seguito di stipula del contratto.

3. Gli incentivi relativi alla fase di esecuzione possono essere liquidati per i lavori a seguito dell'approvazione dello stato avanzamento per i lavori e annualmente per i servizi e le forniture pluriennali.

4. Gli incentivi relativi alla fase di collaudo/verifica di conformità possono essere liquidati a seguito di presa d'atto formale del relativo specifico atto.

5. Ai fini della liquidazione il soggetto responsabile predispone una tabella contenente l'indicazione:

- Dei dipendenti coinvolti;
- Dei ruoli assegnati e le relative percentuali;
- Dell'importo dell'incentivo da liquidare.

6. Qualora la liquidazione dovesse contenere incentivi da liquidare ai Responsabili competenti di Area, il provvedimento di liquidazione viene adottato dal Segretario Generale.

## Art. 18 – Informazione e confronto

L'Ufficio Risorse Umane fornisce, con cadenza annuale, informazione scritta alla Rappresentanza Sindacale Unitaria e alle Organizzazioni Sindacali in merito ai compensi di cui al presente regolamento, in forma aggregata o anonima, così come previsto dal provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 18 luglio 2013, n. 358.

## Art. 19 – Disposizioni finali

Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si rinvia alla disciplina applicabile in materia.

## Art. 20 Norma transitoria[1]

La presente disciplina si applica a tutti gli appalti i cui gruppi di lavoro siano stati costituiti a far data dall'approvazione del presente provvedimento.

[1] Comma modificato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 48 del 17/04/2025.